

R E G O L A M E N T O

PER IL FUNZIONAMENTO DEI

“*CONSIGLI di FRAZIONE*”

INDICE

- Art. 1 - Scopi
- “ 2 - Delimitazione territoriale
- “ 3 - Composizione e requisiti
- “ 4 - Formazione delle candidature
- “ 5 - Assemblea ed Elezioni
- “ 6 - Nomina e durata
- “ 7 - Nomina del Presidente
- “ 8 - Compiti del Presidente
- “ 9 - Convocazione del consiglio di frazione
- “ 10 - Sedute del Consiglio
- “ 11 - Compiti
- “ 12 - Rapporti con altri enti
- “ 13 - Petizioni
- “ 14 - Modalità di informazione
- “ 15 - Funzioni di segreteria
- “ 16 - Pubblicazione ed entrata del regolamento

ART. 1 - SCOPI

I Consigli di Frazione sono organismi permanenti; hanno lo scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini alla definizione degli indirizzi, delle scelte politico/amministrative.

Essi hanno poteri consultivi e di proposta e sono istituiti con lo specifico compito di favorire il contatto diretto fra la popolazione della frazione e gli organi dell'Amministrazione Comunale per:

- a) promuovere la partecipazione alla definizione degli indirizzi e le scelte politico/amministrative
- b) verificare l'effettiva applicazione, nell'ambito della frazione, delle scelte politico-amministrative, e del buon funzionamento dei servizi forniti dall'Amministrazione Comunale;
- c) proporre iniziative ed indirizzi di politica amministrativa e culturale da effettuarsi nell'ambito della Frazione, partecipando alla loro attuazione.
- d) Proporre un ordine di priorità di interventi non vincolante in fase di stesura del bilancio preventivo e del piano opere pubbliche.

ART. 2 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE

Gli organi consultivi di cui al presente regolamento possono essere nominati nei seguenti centri anche qualora non inquadrati amministrativamente come Frazioni:

Tatti
Prata
Niccioleta
Ghirlanda
Valpiana

Ai fini di cui al presente regolamento, l'ambito relativo a ciascuna delle suddette frazioni è coincidente con le corrispondenti sezioni elettorali e per la frazione di Ghirlanda la delimitazione è quella individuata nella planimetria e/o nell'elenco allegati al presente regolamento.

La delimitazione territoriale potrà essere variata con modifica del presente regolamento.

ART. 3 - COMPOSIZIONE E REQUISITI

L'assemblea consultiva di frazione si avvale di un Consiglio di frazione costituito da non meno di 5 e da non più di 7 membri da rinnovarsi secondo le scadenze del Consiglio Comunale.

Sono eleggibili a Consigliere di Frazione, gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Massa Marittima, residenti nella rispettiva frazione, che abbiano compiuto 18 anni di età e siano in possesso di tutti gli altri requisiti per la elezione a Consigliere Comunale.

La perdita dei requisiti richiesti comporta la decadenza della carica.

Il Sindaco, o suo delegato, provvederà a verificare la eleggibilità dei candidati.

Tre membri del Consiglio di Frazione sono eletti direttamente dal Consiglio Comunale, due di maggioranza ed uno di minoranza. L'integrazione dei membri mancanti fino al completamento del plenum stabilito dall'Assemblea nella seduta di insediamento, avverrà con l'elezione diretta da parte dell'Assemblea di frazione.

ART. 4 - FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE

Entro 45 giorni dalla nomina della Giunta Comunale il Sindaco indirà una assemblea pubblica in ciascuna frazione che si svolgerà trascorsi almeno cinque giorni dalla indizione; essa è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

Alla convocazione dovrà essere data pubblicità mediante diffusione dell'avviso di convocazione nei luoghi pubblici dell'ambito territoriale di competenza.

Della convocazione sarà data contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, ai partiti e movimenti politici organizzati sul territorio comunale.

In sede di prima applicazione del presente regolamento il Sindaco indirà l'assemblea pubblica in ciascuna frazione entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e con le stesse modalità sopra stabilite.

In detta assemblea verranno formati gli elenchi dei candidati. Il Sindaco con proprio provvedimento, stabilisce il giorno e l'orario dell'assemblea per lo svolgimento delle votazioni, che dovrà avere una durata di almeno quattro ore.

E' ammessa, nei cinque giorni successivi, la presentazione della propria candidatura, in maniera informale, al Segretario Comunale.

ART. 5 – ASSEMBLEA ED ELEZIONI

Affinché l'Assemblea sia valida, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/20 degli elettori della frazione. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno capacità di eleggere e di essere eletti membri del Consiglio di Frazione tutti i cittadini ivi residenti di età non inferiore ai diciotto anni, oltre al membro da eleggersi tra i Consiglieri Comunali.

I Consigli e le Assemblee di Frazione sono presiedute dal Presidente eletto direttamente tra i componenti del Consiglio di Frazione.

Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea tutti i cittadini della frazione a prescindere dall'età, nonché abitualmente operanti o che comunque sono domiciliati nella frazione pur non risiedendovi, senza diritto di voto.

Prima della votazione gli elettori dovranno apporre la propria firma in appositi elenchi in cui saranno tutti coloro i quali sono iscritti nelle liste elettorali e sono residenti nella frazione.

Il voto verrà espresso su una apposita scheda predisposta dagli uffici comunali, contenente l'indicazione dei candidati in ordine alfabetico, mediante apposizione di una croce nel quadro corrispondente al nome. Per la validità del voto requisito essenziale sarà costituito dalla evidenza della effettiva volontà di designazione del candidato.

Ciascuno dei votanti potrà esprimere fino a tre preferenze.

Alle operazioni di voto assisteranno due impiegati comunali, di cui uno con funzioni di verbalizzante.

Le schede di votazione saranno inserite in apposita urna chiusa e si provvederà al loro spoglio e assegnazione alla fine dell'assemblea da parte di una Commissione costituita dal Sindaco o suo delegato come Presidente, da un Consigliere Comunale in rappresentanza di ogni gruppo politico rappresentato in Consiglio Comunale e dall'impiegato incaricato di assistere alle operazioni di voto con funzioni verbalizzanti.

Per la valida costituzione ed il funzionamento della Commissione sarà necessaria la presenza di almeno tre componenti.

In caso di mancata sua valida costituzione, alle operazioni relative allo scrutinio provvederà d'ufficio il Sindaco o suo delegato, assistito dagli impiegati di cui sopra.

La commissione, in caso di contestazione deciderà validamente con la maggioranza dei presenti.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano per età.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

La prima convocazione dell'Assemblea di Frazione viene indetta dal Sindaco con manifesto pubblico da affiggere con anticipo di almeno 7 giorni.

L'assemblea è composta dai cittadini della Frazione.

La prima seduta dell'Assemblea è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

Successivamente le Assemblee vengono convocate dal Consiglio di Frazione almeno una volta all'anno, nonché tutte le altre volte che il Presidente del Consiglio di Frazione lo ritenga necessario, ovvero che ne faccia richiesta scritta almeno 1/20 degli elettori della frazione.

Le Assemblee possono essere inoltre convocate direttamente dal Sindaco qualora ritenuto necessario.

Nella prima seduta di ciascuna Assemblea, prima della discussione di qualunque altro argomento, dovranno essere stabilite le norme generali per il funzionamento dell'Assemblea stessa e del relativo Consiglio, nonché per la verbalizzazione e convocazione delle sedute.

ART. 6 - NOMINA E DURATA

Il Consiglio di Frazione è nominato dalla Giunta in una delle sedute immediatamente successive allo svolgimento dell'Assemblea di cui al precedente art. 5.

Il Consiglio di Frazione dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercita le proprie funzioni nei limiti della prorogatio. Le elezioni del Consiglio di Frazione devono avvenire entro il termine massimo di 45 giorni dall'elezione del Consiglio Comunale.

In caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio Comunale si applicano le disposizioni di cui sopra.

I membri supplenti saranno chiamati, in ordine di maggiori preferenze ricevute dopo quelli effettivi, ovvero in caso di parità di voti per maggior anzianità per età, a sostituire i membri effettivi mancanti alle riunioni del Consiglio di Frazione, dimissioni, decadenza, morte o perdita dei requisiti di eleggibilità, in caso di membri eletti dall'Assemblea.

Nel caso in cui eventuali consiglieri eletti dal Consiglio Comunale o lo stesso Consigliere Comunale eletto, che per i su esposti motivi venissero a mancare, saranno sostituiti con apposita votazione consiliare con voto disgiunto nella prima seduta utile.

Sarà dichiarata la decadenza dalla carica di quei consiglieri di frazione che risultino assenti a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo. In tal caso il Presidente segnalerà la circostanza alla Giunta che pronuncerà la decadenza ed effettuerà la necessaria surrogazione eleggendo a membro effettivo quello supplente in base al criterio indicato dal precedente comma.

Nel caso venga a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti il Consiglio di Frazione, la Giunta prende atto della sua decadenza e la dichiara formalmente.

Ai fini della nomina del nuovo Consiglio di Frazione si procederà seguendo le disposizioni dei precedenti articoli.

Nel caso in cui, i Consigli di Frazione non venissero rinnovati nei tempi, gli stessi decadono formalmente, ma hanno la facoltà di continuare la relazione con l'Amministrazione per aggiornamenti e necessità della Frazione.

ART. 7 - NOMINA DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Frazione è eletto fra i suoi membri nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Se dopo due votazioni nessun candidato avrà ottenuta la maggioranza richiesta, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.

Nel caso in cui la votazione del ballottaggio dia ai candidati uguale numero di voti, viene proclamato eletto il candidato più giovane d'età.

In caso di successiva vacanza il Consiglio di frazione procederà all'elezione di un nuovo presidente nella prima seduta, da convocare non oltre 15 giorni dalla vacanza medesima dal consigliere più anziano d'età.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di frazione.

ART .8 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Le deliberazioni dei Consigli di Frazione sono rimesse, dopo l'approvazione, all'Amministrazione Comunale.

Il Presidente del Consiglio di frazione:

- a) rappresenta il Consiglio di Frazione;
- b) deve assicurare il buon andamento delle sedute sia del Consiglio che dell'Assemblea consultiva di Frazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Frazione e le assemblee generali della frazione;
- d) predispose l'ordine del giorno del Consiglio, tenendo conto delle proposte e richieste ricevute, come indicate negli articoli seguenti;
- e) collabora nel fare applicare i regolamenti comunali;
- f) riferisce al Sindaco circa la situazione della frazione e le sue esigenze;
- g) cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli altri Consigli di Frazione;
- h) può essere invitato dalla Giunta, dal Consiglio Comunale e da altri consessi elettivi per riferire sui problemi della frazione.

Il Presidente del Consiglio di frazione, in rappresentanza dell'Assemblea, è ammesso previa richiesta, alle sedute della Giunta Comunale, per meglio spiegare ed illustrare le richieste fatte in assemblea dai cittadini della frazione.

ART. 9- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE

Il Consiglio di Frazione si riunisce quando occorre su iniziativa del Presidente che lo convoca, nei modi fissati dal Consiglio stesso, stabilendo anche l'elenco degli argomenti da trattare, compresi quelli di cui vi sia stata la richiesta di inclusione da parte anche di un solo consigliere.

Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio anche quando vi sia la richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri, oppure almeno di trenta cittadini residenti nella circoscrizione, o del Sindaco, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.

In questi casi il Consiglio di Frazione deve riunirsi entro dieci giorni dalla richiesta. Nel caso il Presidente sia inadempiente al riguardo, il Sindaco provvede alla convocazione.

Ogni convocazione deve essere comunicata dal Presidente al Sindaco per conoscenza.

La seduta di insediamento del Consiglio di Frazione è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

ART.10 - SEDUTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio e gli organi consultivi di cui al presente regolamento potranno riunirsi, per quanto possibile, in ambienti messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale nei limiti delle disponibilità eventuali.

Al fine di un miglior raccordo fra Istituzioni e nell'ottica della leale collaborazione, il Consiglio partecipa, come invitato permanente, senza diritto di voto, il Sindaco o un Assessore/Consigliere delegato.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal più giovane d'età fra i consiglieri presenti.

Nessuna proposta, atto o richiesta potrà essere considerata approvata se non avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

Di ogni seduta è compilato un verbale a cura di un segretario designato dal Presidente fra i consiglieri presenti.

Il verbale, oltre alla sostanza degli interventi, deve contenere le decisioni su ogni argomento trattato, con l'esito delle relative votazioni.

Copia del verbale stesso firmato dal Presidente e dal segretario viene trasmesso entro cinque giorni al Sindaco, il quale dispone affinché tutti i verbali siano raccolti dalla segreteria comunale e tenuti a disposizione di chiunque abbia interesse a conoscerne i contenuti.

I cittadini possono rivolgere interpellanze e petizioni al Consiglio di Frazione; le stesse devono essere sottoscritte dai richiedenti.

Le deliberazioni assembleari sono valide se ottenute con la maggioranza dei presenti all'assemblea.

ART. 11 – COMPITI

Tutti gli atti dei Consigli di Frazione devono essere comunicati all'assemblea.

In attuazione dei loro poteri consultivi e di proposta spettano, in particolare, ai Consigli di Frazione:

- a) formulare indicazioni, proposte e pareri da inviare al Sindaco e/o alla Giunta Comunale, in materia di organizzazione urbanistica, socio-economica del territorio della Frazione, sulla salvaguardia dei beni culturali, storici ambientali e delle infrastrutture, nonché sui servizi pubblici amministrativi della frazione;
- b) proporre forme di consultazione dei cittadini ed iniziative culturali da attuarsi nella frazione;
- c) esprimere pareri e proposte in ordine alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive, ricreative o di ogni altro ordine, interessanti la frazione;
- d) la convocazione di assemblee per la pubblica discussione di problemi inerenti la frazione;
- e) la formulazione di proposte per la soluzione dei problemi amministrativi interessanti la frazione;
- f) la espressione di pareri, su propria iniziativa o su richiesta dell'amministrazione, sulle materie di competenza comunale;
- g) la presa di posizione su proposte di leggi regionali, di atti amministrativi di enti locali territoriali e non, che siano di interesse locale o comunque abbiano relazione con la situazione della locale zona
- h) la proposizione e promozione di studi, convegni ed indagini su problemi particolari;
- i) la richiesta di essere inviato al Consiglio Comunale per presentare relazioni ed interventi.

Il parere espresso dal Consiglio di Frazione deve essere comunque menzionato nell'atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato ove il Consiglio di Frazione non si sia pronunciato entro il termine di dieci giorni da quando tale parere è stato richiesto.

ART. 12 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Il consiglio di frazione può :

- a) presentare istanze, petizioni e proposte al Comune
- b) invitare alle sue sedute rappresentanti del Comune, e/o di altri enti perché riferiscano su determinati problemi.

Qualora uno stesso problema interessi più Frazioni possono essere convocate riunioni congiunte dei rispettivi Consigli di Frazione.

ART.13 - PETIZIONI.

Ogni abitante nella frazione ha diritto di presentare al Consiglio di Frazione istanze, petizioni e proposte, sia per iscritto che verbalmente. Il Presidente sentito eventualmente il Consiglio, darà una risposta nei modi ritenuti più opportuni, entro 30 giorni.

ART. 14 - MODALITÀ DI INFORMAZIONE.

Il Consiglio di Frazione potrà ottenere dall'Amministrazione Comunale le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti attraverso la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e ad eventuali incontri a tal fine promossi, oppure inoltrando, tramite il proprio presidente, formale richiesta scritta al capo dell'Amministrazione.

ART. 15 - FUNZIONI DI SEGRETERIA.

Le funzioni di segreteria per i Consigli di Frazione possono essere svolte, in casi eccezionali, dall'Ufficio di Segreteria del Comune.

ART. 17 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di adozione

